

**BANCA D'ITALIA
BANCA D'ITALIA
SERVIZIO REGOLAMENTAZIONE E
ANALISI MACROPRUDENZIALE,
DIVISIONE REGOLAMENTAZIONE II, VIA
DELLE QUATTRO FONTANE 121/123,
00184, ROMA**

Trasmessa via PEC:

ram@pec.bancaditalia.it

Milano, 23 settembre 2024

Oggetto: Consultazione pubblica concernente le Disposizioni della Banca d'Italia per il recepimento della Direttiva UE 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati SMD - Secondary Market Directive

Egregi Signori,

nel ringraziare per l'opportunità offerta di contribuire alla Consultazione pubblica in oggetto, Reinvest S.p.A. illustra, di seguito, alcune osservazioni.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Reinvest S.p.A.

Nel presente documento, alle seguenti espressioni vorrà attribuirsi il corrispondente significato:

Consultazione	Consultazione pubblica concernente le nuove disposizioni della Banca d'Italia per il recepimento della Direttiva UE 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati
Direttiva SMD	Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE
Disposizioni Vigilanza Gestione Crediti in Sofferenza	Le disposizioni della Banca d'Italia per il recepimento della Direttiva UE 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati
D. Lgs. n. 116/2024	Decreto Legislativo 30 luglio 2024, n. 116 Recepimento della Direttiva SMD
TUB	Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
D. Lgs. 231/2007	Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
Circolare 139/1991	Circolare dell'11 febbraio 1991, n. 139 Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi

DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2021/2167 SUGLI ACQUIRENTI E SUI GESTORI DI CREDITI DETERIORATI

AMBITO DI RIFERIMENTO/ARTICOLO	TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p>Disposizioni Vigilanza Gestione Crediti in Sofferenza</p> <p>PARTE PRIMA</p>	<p><u>Capitolo 5</u> – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni</p> <p><u>Sezione III</u> – Sistemi dei controlli interni</p> <p>Art. 2. Tipologia di controlli e funzioni aziendali di controllo</p>	<p>L'art. 7 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2024, n. 46 stabilisce che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: (...) <i>apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167.</i></p> <p>Sulla base delle indicazioni di cui l'art. 7 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e nell'attesa che vengano apportate le dovute modifiche al D.lgs. n. 231/2007, si invita a chiarire se</p>

		<p>si prevede di introdurre nel testo delle Disposizioni Vigilanza Gestione Crediti in Sofferenza in Consultazione l'istituzione di una funzione AML/CFT, modulando le regole organizzative da adottare a cura dei gestori dei crediti in sofferenza secondo il principio di proporzionalità (funzione autonoma o inserita nella sfera della struttura di controllo di conformità/compliance), affinché, sin da subito e nelle more dei procedimenti autorizzativi che li vedranno interessati, gli autorizzandi soggetti possano valutare idonei assetti organizzativi e di controllo in materia AML/CFT.</p>
<p>Disposizioni Vigilanza Gestori Crediti in Sofferenza PARTE PRIMA</p>	<p><u>Capitolo 10</u> – Vigilanza informativa <u>Sezione II</u> – Segnalazioni alla Banca d'Italia Art. 1. Segnalazioni di vigilanza</p>	<p>Il testo delle Disposizioni Vigilanza Gestori Crediti in Sofferenza in Consultazione prevede che <i>“i gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d'Italia con periodicità semestrale”</i> le informazioni che confluiscono in segnalazioni di vigilanza.</p> <p>A tal riguardo, l'art. 114.11, comma 1° del TUB demanda alla Banca d'Italia l'onere di fissare le condizioni per l'osservanza degli adempimenti prescritti.</p> <p>In merito, però si evidenzia che nel testo in Consultazione è indicata unicamente la periodicità (semestrale) relativa all'invio delle segnalazioni.</p> <p>Sarebbe, dunque, auspicabile definire già nel testo in Consultazione quali modalità il gestore dei crediti in sofferenza debba osservare onde adempiere correttamente agli obblighi di cui al richiamato articolo del TUB.</p> <p>Si suggerisce una revisione del testo sul punto.</p>
<p>Disposizioni Vigilanza Gestori</p>	<p><u>Capitolo 10</u> – Vigilanza informativa</p>	<p>Poiché l'attività di acquisto dei crediti in sofferenza è considerata oramai attività non riservata, si osserva che gli acquirenti</p>

<p>Crediti in Sofferenza</p> <p>PARTE PRIMA</p> <p>==</p> <p><i>Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi</i></p>	<p><u>Sezione II – Segnalazioni alla Banca d’Italia</u></p> <p>Art. 2. Centrale dei Rischi</p> <p>==</p> <p><u>Capitolo I – caratteristiche generali della centrale dei rischi</u></p> <p><u>Sezione 1 – finalità e disciplina del servizio centralizzato dei rischi</u></p> <p>Art. 5. Destinatari della disciplina e criteri di esonero</p> <p>La partecipazione al servizio centralizzato dei rischi è obbligatoria per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le banche; b) gli intermediari finanziari (ex art. 106 TUB); c) le società di cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie; d) gli OICR che investono in crediti; e) la Cassa depositi e prestiti; f) <i>gli acquirenti di crediti in sofferenza per il tramite di cui all’art. 114.1, comma 1, lettera e) TUB che si avvalgono, per la gestione dei crediti in sofferenza, di:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>una banca iscritta all’albo di cui</i> 	<p>potrebbero non essere dotati di strutture organizzative e informatiche tali da adempiere in autonomia a tale adempimento. Pertanto, sembrerebbe più efficiente l’adempimento di tale obbligo in capo ai nuovi gestori di crediti in sofferenza.</p> <p>Al fine di rendere più efficiente la partecipazione alla centrale dei rischi, si invita a valutare l’opportunità di indicare quali destinatari della Circolare 139/1991 i gestori di crediti in sofferenza oltre nell’ipotesi nella quale acquistano crediti in sofferenza in proprio, anche quando gestiscono i crediti in sofferenza per conto degli acquirenti dei crediti in sofferenza.</p>
---	---	--

	<p><i>all'art. 13 del TUB;</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>di un intermediario iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB. o</i>• <i>di un gestore di crediti in sofferenza iscritto all'albo di cui all'art. 114.5 TUB.</i> <p><i>I gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'art. 114.5 TUB, invece, possono partecipare al servizio centralizzato dei rischi solo quando acquistano crediti in sofferenza in proprio.</i></p>	
--	---	--